



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**Scuola dell'infanzia-Primaria-Secondaria di I Grado**  
**CarloLevi-Maniace (CT)**

I.C.S. "CARLO LEVI" - MANIACE  
Prot. 0003403 del 16/09/2022  
II-10 (Uscita)

Alla R.S.U. – Sede  
Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 29/11/2007  
(FLC CGIL – UIL SCUOLA – CISL SCUOLA – SNALS  
CONFSAI – FED. NAZ. GILDA UNAMS-COBAS)  
All'albo  
Al sito web

**Oggetto: Avvio relazioni sindacali.**

- Visto CCNL 29/11/2007;
- Visto il D.lgs 165/2001;
- Visto il D.lgs 150/2009;
- Visto l'art 5 del Dlgs 141/2001; interpretazione autentica dell'art 65 D.Lgs 150/2009;

Considerato il quadro normativo di cui sopra, oggi 10 Settembre 2020 ai sensi dell'art. 6 comma 2, **siamo a fornire** le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare la Parte Pubblica.

Sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto le materie previste dall'articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall'articolo 9, comma 4; dall'articolo 33, comma 2; dall'articolo, 34 comma 1; dall'articolo 51, comma 4; dall'articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/09.

j) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, così come modificata e integrata dalla legge n.83/2000;

k) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari.

Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del Codice Civile.

La contrattazione integrativa di Istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del D.lgs. n. 165/2001.

Sarà cura da parte del Dirigente Scolastico fornire alle SS.LL. una proposta di contratto integrativo di istituto su cui poter discutere al fine di procedere entro tempi congrui, alle necessità dell'istituzione all'accordo fra le parti.

Il Dirigente Scolastico  
(*Prof. Salvatore Malfitana*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93